

Allegato A
alla delibera n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

Art. 1

**Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70**

1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, come da ultimo modificato e integrato dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al titolo del Regolamento, le parole “ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” sono soppresse;
- b) all'art. 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: b-bis) “Legge antipirateria”: la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”;
- c) all'art. 1, alla lettera c), la definizione di “Testo unico” è modificata come segue: il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi” di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;
- d) all'art. 1, alla lettera d), la definizione di “Codice” è modificata come segue: il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;
- e) all'art. 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente lettera: e-bis) “Regolamento sui servizi digitali”: il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
- f) all'art. 1, lettera f) dopo le parole “prestatore di servizi” è aggiunta la seguente parola “intermediari”, le parole “all'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto” sono sostituite dalle seguenti parole “all'art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali”, e le parole “come definite rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del Decreto



- medesimo”, sono sostituite dalle seguenti “soggetto al regime di responsabilità, rispettivamente, di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento sui servizi digitali”. Dopo le parole “Regolamento sui servizi digitali” sono inserite le seguenti “i prestatori di servizi di cui all’art. 2 della Legge antipirateria,”;
- g) all’art. 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: f-*bis*) “gestore del motore di ricerca”: il prestatore di servizi della società dell’informazione fornitore di un servizio intermedio che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;
- h) all’art. 1, alla lettera g), le parole “agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali”;
- i) all’art. 1, alla lettera h), le parole “agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali”;
- j) all’art. 1, alla lettera l), le parole “art. 1, comma 1, lett. dd)” sono sostituite dalle seguenti “art. 2, comma 1, lett. vv)”;
- k) all’art. 1, alla lettera m), le parole “art. 2” sono sostituite dalle seguenti “art. 3”;
- l) all’art. 1, alla lettera n), le parole “art. 2” sono sostituite dalle seguenti “art. 3”;
- m) all’art. 1, alla lettera o), le parole “dall’art. 2, comma 1, lett. b)” sono sostituite dalle seguenti “dall’art. 3, comma 1, lett. d)”;
- n) all’art. 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente: p-*bis*) “contenuto audiovisivo trasmesso in diretta”: prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta, o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi e eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del Testo unico;
- o) all’art. 1, alla lettera q), le parole “dall’art. 2, comma 1, lett. e)” sono sostituite dalle seguenti “dall’art. 3, comma 1, lett. g)”;
- p) all’art. 1, alla lettera r), la parola “serie” è sostituita dalla parola “pluralità” e le parole “art. 2, comma 1, lett. g)” sono sostituite dalle seguenti “art. 3, comma 1, lett. n)”;
- q) all’art. 1, la lettera ii) è sostituita dalla seguente lettera: ii) “Tavolo tecnico”: il Tavolo tecnico istituito a norma dell’articolo 6, comma 2, della Legge antipirateria;
- r) all’art. 1, la lettera ii) è modificata in ll);
- s) all’art. 1, la lettera ll) è modificata in mm);
- t) all’art. 1, alla lettera mm) le parole “e quelle di cui al Decreto” sono soppresse;
- u) all’art. 1, dopo la lettera mm) è aggiunta la seguente lettera: nn) “Regolamento sanzioni”: il regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera 286/23/CONS;



- v) all'art. 3, comma 3, le parole “all’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali”;
- w) all'art. 4, comma 1, lettera a) le parole “all’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali”;
- x) all'art. 4, comma 1, lettera b) le parole “, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” sono soppresse;
- y) alla rubrica del Capo III le parole “ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” sono soppresse;
- z) all'art. 6, comma 1, dopo le parole “un’opera digitale” sono aggiunte le seguenti “ovvero un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta” e le parole “sia stata resa disponibile sulla rete internet” sono sostituite dalle seguenti “siano stati resi disponibili sulle reti di comunicazione elettronica”;
- aa) all'art. 6, comma 5, le parole “Delle suddette archiviazioni la direzione informa periodicamente l’organo collegiale.” sono soppresse;
- bb) all'art. 7, comma 5, le parole “, fermi restando i termini di cui all’art. 8, comma 6, e all’art. 9, comma 1, lett. d)” sono soppresse;
- cc) all'art. 7, comma 6, le parole “agli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 8”;
- dd) all'art. 7, il comma 8 è soppresso;
- ee) all'art. 8, comma 2, le parole “artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto” sono sostituite dalle parole “artt. 4, paragrafo 3, e 6, paragrafo 4, del Regolamento sui servizi digitali”, e dopo le parole “Regolamento sui servizi digitali” sono inserite le seguenti “, dell’art. 2 della Legge antipirateria”. Allo stesso comma, dopo le parole “di cui ai commi 3,” sono inserite le seguenti “3-*bis*,”. All'ultimo periodo, le parole “devono ottemperare” sono sostituite dalla seguente “ottemperano”;
- ff) all'art. 8, comma 2-*bis*, dopo le parole “commi 3,” sono inserite le seguenti “3-*bis*,”;
- gg) all'art. 8, comma 3, le parole “di cui all’art. 16 del Decreto,” sono soppresse;
- hh) all'art. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente “3-*bis*. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* stabiliti in un altro Stato membro, soggetti al regime di responsabilità di cui all’art. 6 del Regolamento sui servizi digitali, di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento secondo le procedure di cui al Regolamento sui servizi digitali.”;
- ii) all'art. 8, comma 4, le parole “di cui all’art. 14 del Decreto,” sono soppresse e dopo le parole “mere conduit” sono inserite le seguenti “nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria,”. All’ultimo periodo le parole “che svolgono attività di mere conduit” sono soppresse;
- jj) all'art. 8, comma 5, le parole “ai sensi dell’art. 71, comma 2-*quater*, lett. a), del Codice” sono soppresse;
- kk) all'art. 8, comma 6, dopo le parole “ai commi 1, 2, 2-*bis*, 3,” sono inserite le parole “3-*bis*,”;



- ll) all'art. 8, comma 7, dopo le parole “di cui ai commi 2, 3,” sono inserite le seguenti “3-bis,”;
- mm) all'art. 8, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma “8. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell’Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l’Autorità applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
- nn) all'art. 8-bis, comma 1, le parole “dell'art.” sono sostituite dalle parole “degli artt.”, dopo le parole “comma 2”, le parole “e dell’art.” sono soppresse e dopo le parole “comma 7” sono inserite le seguenti “e 10, comma 9,”;
- oo) all'art. 8-bis, comma 4, ultimo periodo, la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;
- pp) all'art. 8-bis, il comma 7 è soppresso;
- qq) all'art. 8-bis, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma “7. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell’Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l’Autorità applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
- rr) all'art. 9-bis i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono soppressi;
- ss) all'art. 9-bis, comma 5, le parole “nonché delle comunicazioni di cui al comma 4-sexies” sono soppresse;
- tt) all'art. 9-bis, comma 6, le parole “e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-sexies” sono soppresse e le parole “le stesse assumono” sono sostituite dalle seguenti “l’ordine assume”. Le parole “e la direzione ne informa l’organo collegiale nella prima riunione utile” sono soppresse;
- uu) all'art. 9-bis, comma 7, le parole “e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-quinquies” sono soppresse. Allo stesso comma, all’ultimo periodo, la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;
- vv) all'art. 9-bis, comma 8, le parole “agli ordini” sono sostituite dalle parole “all’ordine”, le parole “e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-quinquies” sono soppresse. Allo stesso comma, all’ultimo periodo, le parole “Si provvede all’applicazione delle predette sanzioni e alla comunicazione agli organi di polizia giudiziaria anche nel caso di reiezione del reclamo di cui al comma 5” sono soppresse;
- ww) all'art. 9-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma “9. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell’Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l’Autorità applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
- xx) dopo l’art. 9-bis è inserito il seguente: Art. 10 “*Procedimento cautelare per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta* 1. Con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, nonché ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 2 della Legge antipirateria, di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardante un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, ai sensi



dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed è eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità, comunque non superiore alle 24 ore dalla notifica dello stesso. 3. Con l'istanza di cui al comma 1 un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 1, i destinatari del provvedimento procedano a seguito di segnalazioni successive al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet e le piattaforme gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta. 4. Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 3 i nomi a dominio e gli indirizzi IP su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 1, è disponibile il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi dei contenuti audiovisivi trasmessi in diretta. 5. L'Autorità, tramite la piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield, i cui requisiti tecnici e operativi sono individuati nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4 e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai nomi a dominio e indirizzi IP segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 7, nonché le relative modalità di presentazione. Al ricorrere dei presupposti, la comunicazione di cui al presente comma è inviata per il tramite della piattaforma Piracy Shield anche all'indirizzo indicato da ciascuno dei prestatori di servizi della società dell'informazione non stabilito in Italia di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi degli artt. 11 e 13 del Regolamento sui servizi digitali. 6. Qualora i destinatari del provvedimento cautelare non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, non oltre 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto delle comunicazioni di cui al



comma 5. 7. I destinatari dell'ordine cautelare nonché delle comunicazioni di cui al comma 5, possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla disabilitazione dell'accesso. I soggetti che dimostrino di possedere un interesse qualificato possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla effettiva conoscenza della documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare. 8. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 5 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 7, gli stessi assumono carattere definitivo. 9. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 o le comunicazioni di cui al comma 5 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 7, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b)*. L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7. 10. In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 o alle comunicazioni di cui al comma 5 e di mancata proposizione del reclamo la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore. 11. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei nomi a dominio e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dai prestatori di servizi secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del tavolo tecnico, ordina di riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield. Analogamente i soggetti legittimati hanno facoltà di chiedere all'Autorità la riabilitazione delle risorse disabilite in base alle loro segnalazioni. 12. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;

yy) al Capo IV, l'“Art. 10” è modificato in “Art. 11”;

zz) all'articolo 10 (nuovo articolo 11), al comma 1, le parole “artt. 3 e 32-bis”, sono sostituite dalle parole “artt. 4 e 32”;

aaa) all'articolo 10 (nuovo articolo 11), al comma 2, le parole “art. 3”, sono sostituite dalle parole “art. 4”;

bbb) l'“Art. 11” è modificato in “Art. 12”;

ccc) alla rubrica dell'articolo 11 (nuovo articolo 12), la parola “Istanza” è sostituita dalla parola “Segnalazione”;

ddd) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), al comma 1, dopo le parole “e dell'art. 32”, la parola “-bis” è soppressa, le parole “un'istanza” sono sostituite dalle parole “una segnalazione” e le parole “chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso” sono soppresse;



- eee) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), al comma 2, dopo le parole "e dell'art. 32", la parola "*-bis*" è soppressa, le parole "un'istanza" sono sostituite dalle parole "una segnalazione" e le parole "chiedendo la rimozione del programma dal catalogo" sono sopprese;
- fff) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), al comma 3, le parole "Le istanze" sono sostituite dalle parole "La segnalazione" e le parole "sono trasmesse" sono sostituite dalle parole "è trasmessa"; la parola "loro" è sostituita dalla parola "sua" e le parole "i modelli resi disponibili" sono sostituite dalle parole "il modello reso disponibile";
- ggg) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;
- hhh) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi: "5. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, la direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero, ove ne riscontri i presupposti, avvia il procedimento ai sensi del comma 9. 6. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione qualora sia: a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3; b) improcedibile ai sensi del comma 4; c) inammissibile per difetto di informazioni essenziali previste dal modello; d) manifestamente infondata in quanto palesemente priva dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l'ipotesi di una violazione. 7. La direzione dà notizia al segnalante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5. 8. La direzione acquisisce ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive. 9. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 8, ove riscontri i presupposti per l'avvio del procedimento, la direzione lo comunica al segnalante e ai contatti indicati nel modello, con un atto di contestazione nel quale sono indicati: a. il numero identificativo del procedimento; b. la data di protocollazione della segnalazione; c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d. il termine di conclusione del procedimento; e. i termini entro cui produrre memorie e documentazione; f. la facoltà di essere auditi su richiesta; g. le informazioni sul diritto di accesso agli atti; h. la norma che si assume violata. 10. Laddove sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti appaia ricorrere la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per il titolare del diritto, con l'atto di contestazione può essere disposta l'inibizione dell'ulteriore diffusione del programma o la rimozione dello stesso dal catalogo. 11. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del competente organo collegiale è di 150 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento. 12. Per quanto non espressamente previsto nei commi da 1 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi II e III del Regolamento sanzioni. 13. Laddove all'esito del procedimento sia confermata la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile è quella prevista dall'art. 67, commi 1, lett. p) e 2, lett. a) del Testo unico;
- iii) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), il comma 9 è modificato in comma 13 e le parole "comma 5, lett. c) e d), del presente articolo" sono sostituite dalle parole "Regolamento sanzioni";
- jjj) l'articolo 12 "*Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione*" è soppresso;



- kkk) l'articolo 13 "*Provvedimenti a tutela del diritto d'autore*" è soppresso;
- lll) alla rubrica dell'articolo 14 (ora articolo 13), le parole "1-ter, comma 8" sono sostituite dalle parole "7, comma 13"; le parole "1-ter, comma 8" sono sostituite dalle parole "7, comma 13";
- mmm) all'articolo 14 (ora articolo 13), comma 3, le parole "delle istanze di cui all'art. 11, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "della segnalazione"; le parole "1-ter, comma 8" sono sostituite dalle parole "7, comma 13";
- nnn) all'articolo 16 (ora articolo 15), comma 1, dopo le parole "dei giorni lavorativi" sono aggiunte le parole ", fatto salvo quanto previsto al capo IV".